

Il Direttore

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

N° 22

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n.210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato SpA;

Visti i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 95 e 96 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto l'atto prot. 247/VIG3 del 22-05-2000 che definisce gli standard e le norme di sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. DI/TC./A1007/P/00/000669 del 01/08/2000, con la quale, ai sensi e agli effetti all'art. 96 del D.P.R.753/1980 e dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione delle: Nuove tabelle "B" relative al freno tipo merci (Art. 81 PGOS); Integrazioni all'allegato XIV IPCL; Nuove prescrizioni da osservare in caso di guasto al freno continuo (merci/viaggiatori);

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

DELIBERA

ART.1 – La presente disposizione riporta le:

- Nuove tabelle "B" relative al freno tipo merci (Art. 81 PGOS);
- Integrazioni all'allegato XIV IPCL.;
- Nuove prescrizioni da osservare in caso di guasto al freno continuo (merci/viaggiatori). (Allegato n°1).

L'allegato è parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 – Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Roma, **4 SET. 2000**

La presente disposizione è composta di n° 3 (tre) pagine

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 (tre) PAGINE

FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI

- 1 -



Mauro Moretti

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Allegato N°1 alla Disposizione: N° 22 del 4/9/2000

Nuove tabelle "B" relative al freno tipo merci (Art. 81 PGOS);

Integrazioni all'allegato XIV dell'IPCL.

Nuove prescrizioni da osservare in caso di guasto al freno continuo (merci/viaggiatori).

Provvedimento n°1

La tabella B (Quadro 2°) e la tabella B SPECIALE (Quadro 2° bis) dell'articolo 81 PGOS, sono sostituite dalle seguenti. Il Capitolo 3° (sigle degradate) di tutti gli FCL in uso sarà aggiornato coerentemente con i nuovi valori di velocità.

TABELLA B (Quadro 2°)

**Treni serviti da freno continuo tipo merci
(compresi i treni di locomotive isolate)**

VELOCITÀ MASSIMA ASSOLUTA AMMESSA												
Gradi di frenatura a della linea	Percentuale di massa frenata esistente nel treno											
	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
I ^a	95	95	90	90	90	85	85	80	80	75	75	70
I	95	90	90	90	85	80	80	80	75	75	70	70
II	90	90	85	85	85	80	80	75	75	70	70	65
III	90	85	85	80	80	80	75	70	70	70	65	60
IV	85	85	80	80	75	75	70	70	65	65	60	55
V	80	80	80	75	70	70	65	65	60	60	55	50
VI	75	75	70	70	65	65	60	60	55	55	50	45
VII	70	70	65	60	60	60	55	50	45	45	40	-
VIII	65	60	60	55	50	50	45	40	40	-	-	-
IX	60	55	50	50	45	40	-	-	-	-	-	-

TABELLA B SPECIALE (Quadro 2° bis)

**Tabella speciale di frenatura per treni muniti di freno continuo tipo merci, serviti da mezzi di trazione equipaggiati con ripetizione segnali, circolanti su linee con blocco automatico a correnti codificate
(compresi i treni di locomotive isolate)**

VELOCITÀ MASSIMA ASSOLUTA AMMESSA										
Gradi di frenatura della linea	Percentuale di massa frenata esistente nel treno									
	100	95	90	85	80	75	70	65	60	
I ^a	120	120	120	120	115	115	115	110	105	105
I	120	120	120	115	115	115	110	105	105	105
II	120	120	115	115	110	105	105	100	100	100
III	115	115	110	110	105	105	100	100	100	95
IV	115	110	110	105	105	100	100	95	95	95
V	110	110	105	100	100	95	95	90	85	85
VI	90	85	85	85	80	80	75	75	70	70
VII	85	80	80	80	75	75	70	65	65	65
VIII	80	75	75	75	70	70	65	60	55	55
IX	65	65	60	60	55	50	45	45	40	40

Provvedimento n°2)

Nel caso in cui durante la corsa di un treno si verificano guasti al freno continuo (tipo merci/viaggiatori) e la percentuale di massa frenata ottenibile (residua) sia inferiore al 45%, il guidatore potrà raggiungere la prima stazione ove il treno possa essere ricoverato, purché siano rispettate ad integrazione delle **norme già in vigore sulla frenatura dei treni, le seguenti ulteriori nuove prescrizioni:**

Grado di frenatura del tratto di linea da percorrere	Percentuale di massa frenata residua del treno	
	<45% in ogni caso ≥ 25%	< 25%
dal I al V compresi	Velocità massima 30 Km/h	Richiesta di soccorso
dal VI al IX compresi	Richiesta di soccorso	Richiesta di soccorso

NB:
In caso di percentuale di massa frenata residua inferiore al 25%, deve essere sempre richiesta la locomotiva di soccorso in quanto non è più ammesso in nessun caso applicare le modalità previste al comma 5 dell'art.78 della PGOS.

Provvedimento n° 3

Ad integrazione del punto 3.3 dell'allegato XIV alla IPCL, i limiti di velocità (65 e 60 km/h) imposti rispettivamente dai codici 180 e 120, devono essere rispettati anche sui tratti di linea con grado di frenatura VI e VII. Sui tratti di linea con grado di frenatura VIII e IX tali limiti sono entrambi di 40 km/h.